



COMUNE DI CESENA

P.g.n.: 38413/119

DETERMINAZIONE n° 2096 25/11/2003

Settore: EDILIZIA PUBBLICA

Servizio: GESTIONE CIMITERI

Proponente: BERNABINI GUALTIERO

OGGETTO: PROJECT FINANCING PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO CIMITERO URBANO IN LOC. TIPANO (ART. 37 QUATER L. N. 109/94 E S.M.): INTEGRAZIONI E MODIFICHE TESTO CONVENZIONE E APPROVAZIONE BANDO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 284 del 19/12/2002, esecutiva dal 21/01/2003 con la quale si addiveniva all'approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 37 bis legge 109/94, dell'A.T.I. formata dalle ditte CONSCOOP di Forlì e SACCHETTI NELLO S.R.L. di Cesena per la realizzazione del Nuovo Cimitero Urbano in località Tipano;

Dato atto che nella medesima si stabiliva altresì di provvedere all'integrazione delle garanzie di cui all'art. 19 della bozza di convenzione nonché di integrare l'art. 20 bis esplicitando le cause e le modalità di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al Concessionario nonché i criteri di regolamentazione dell'aspetto economico;

Dato atto che a seguito dell'intervenuta modifica dell'art. 37 quater, comma 5 (mediante L. 166/2002) non utilizzandosi la procedura dell'appalto concorso, non appare più giustificabile la presentazione della garanzia di cui all'art. 37 quater, comma 2.

Ravvisata la necessità di inserire fra la documentazione a base di gara una nuova tavola denominata Tav. 3/C – planimetrie quotate;

Ravvisato altresì che si è verificato un errore riconoscibile nel titolo e nell'ultimo capoverso dell'art. 21 della convenzione approvata, che è necessario correggere;

Constatata una incongruenza nel Piano Economico Finanziario, dove alla pag. 1 viene riportato “anno termine investimento = 2015”, mentre nelle elaborazioni a pag. 14/66 e nel diagramma di Pert-Gant risulta 2018/2019, si ritiene che il dato corretto sia 2019;

Predisposto il testo del bando per l'individuazione del/dei miglior/i offerente/i da ammettere alla procedura negoziata col promotore;

D E T E R M I N A

- di integrare l'art. 19 della bozza di convenzione, riformulandolo nel testo che segue:

ART. 19

- 1) “Il Concessionario, a garanzia della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ha prestato cauzione definitiva pari al 10% dell'importo dell'investimento mediante fideiussione bancaria / polizza fideiussoria emessa da istituto autorizzato....., di durata non inferiore al termine previsto nel Piano Economico Finanziario per la realizzazione completa di tutte le opere e relativo collaudo. La garanzia suddetta prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, il quale può avvalersi della medesima per

qualunque inadempimento relativo alla progettazione e alla esecuzione dei lavori, in particolare per l'applicazione delle penali di cui all'art. 6. L'incameramento avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti previsti all'art. 3.

2) La cauzione definitiva potrà essere soggetta a svincolo parziale al momento in cui l'importo delle opere realizzate e collaudate raggiunga la cifra pari ad $\frac{1}{4}$ del totale dell'importo delle opere così come desunto dal Piano Economico Finanziario.

3) Prima dello svincolo parziale di cui al punto 2) dovrà essere presentata polizza indennitaria decennale, conforme a quanto indicato all'art. 104 D.P.R. 554/99, pari al 20% dell'importo delle opere indicato nel Piano Economico Finanziario, rivalutato in base all'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.

I Pagamenti di cui all'art. 3 del presente atto sono subordinati all'accensione delle polizze suddette.

4) Il Concessionario ha prestato altresì fideiussione bancaria/polizza assicurativa a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativamente alla gestione di tutti i servizi così come compresi in convenzione, di importo pari al 10% del ricavo della gestione dei servizi risultante dal Piano Economico Finanziario e comunque con un minimo di € 462.300,00. La garanzia suddetta prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente il quale può avvalersi della medesima per qualunque inadempimento relativo alla gestione... L'incameramento avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora in corso di gestione sia stata incamerata parzialmente o totalmente dall'Amministrazione. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti previsti all'art. 3.

Lo svincolo avverrà con apposito atto a seguito di regolare svolgimento del rapporto contrattuale.

5) Il Concessionario è obbligato a produrre, almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione nella forma "CONTRACTOR ALL RISKS" (C.A.R.).

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori risultante dal relativo certificato. La stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore del Comune ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Concessionario.

La sezione della polizza assicurativa relativa a tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, deve prevedere

una somma assicurata pari al valore del costo di costruzione, incrementato dell'I.V.A., come risulta dal contratto e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni del Comune destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia cui il concessionario è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da esso esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che esso assume con il contratto.

La sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi deve prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00) e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone del Comune occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o del Comune, o a visitatori, operatori e fruitori del Cimitero stesso;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso.

La polizza assicurativa di cui al presente articolo, prestata dal concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese che intervengono in quanto collegate, controllate, consorziate, nonché delle imprese appaltatrici.

- di integrare l'art. 20 bis della bozza di convenzione, riformulandolo nel testo che segue:

ART. 20 BIS

Decadenza dalla concessione e risoluzione

- 1) La decadenza della concessione con contestuale risoluzione del rapporto può essere disposta dal Concedente qualora:
 - a) il Concessionario ceda in tutto o in parte la concessione a terzi;

- b) il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi normativi e della presente concessione;
- c) il Concessionario nel dar seguito agli obblighi della presente dimostri negligenza grave tale da comprometterne le finalità.

Nelle ipotesi b) e c) la decadenza della concessione e il contestuale scioglimento del rapporto contrattuale diverranno operanti nel momento in cui il Concessionario mancherà di eliminare, nei termini imposti perentoriamente attraverso formale diffida, gli inadempimenti riscontrati dal Concedente anche tramite la vigilanza (così come verrà individuata dal Comune).

Nei casi precedentemente elencati il Concedente insieme con la diffida, assegnerà al Concessionario un termine non superiore a trenta giorni per produrre giustificazioni che, se non accolte, determineranno la decadenza.

Qualora il Concessionario sia posto in liquidazione o sia sottoposta a procedure di amministrazione controllata, concordato, fallimento o qualunque altra procedura concorsuale, il Concedente dichiarerà l'anticipata decadenza della Concessione e lo scioglimento del rapporto contrattuale.

- 2) In caso di decadenza / risoluzione del contratto per inadempienza del concessionario tutte le opere e attrezzature realizzate dal Concessionario devono essere consegnate al Comune in normale stato di manutenzione, collaudate, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.

La valutazione dei beni (aree ed opere cimiteriali fisse - loculi e tombe non ancora ceduti in concessione - impianti, beni ed attrezzature) finanziati dal Concessionario e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della risoluzione del contratto, è effettuata applicando il maggiore dei due valori ottenuti dall'applicazione dei due criteri seguenti:

- a) differenza tra investimenti e relativi fondi di ammortamento risultanti dal bilancio del Concessionario (criterio del netto contabile);
- b) differenza tra investimenti e ammortamenti stabiliti nel Piano economico finanziario fino all'anno in cui avviene la risoluzione del contratto.

Al valore così ottenuto sono sottratti gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto.

Detto valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie ed operai ed impiegati, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite.

Il Comune, o se del caso il gestore subentrante, provvederà al pagamento del valore dei beni, come calcolato al comma precedente, in 4 rate semestrali costanti entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data di cessazione effettiva del servizio da parte del Concessionario.

- 3) In caso di decadenza / risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario, al fine di non compromettere la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, il Comune potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Concessionario.

I danni conseguenti graveranno sul Concessionario, con facoltà del Comune di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

Oltre al pagamento dei danni di cui al comma che precede, la penalità a carico del Concessionario è stabilita nella misura del ricavo medio di un anno, calcolato come media aritmetica, per l'intero periodo della concessione, dei ricavi desunti dal piano economico finanziario allegato, moltiplicata per un coefficiente calcolato in base alla formula seguente:

$$(1 + n/10)$$

dove n corrisponde al numero degli anni che mancano al termine della concessione. In caso di frazioni d'anno, si approssima ad anno intero.

La penalità a carico del Concessionario per la parte eccedente la cauzione che è invece immediatamente incamerata a favore del Comune, è versata dal Concessionario al Comune entro dodici mesi dalla richiesta.

- 4) Ai sensi dell'art. 37 – octies L. 109/94 e s.m. in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al Concessionario, gli Enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accertata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il Concessionario ed i finanziatori.

- di non richiedere al Promotore, per le motivazioni esposte in premessa, la garanzia di cui all'art. 37 quater comma 2, L. 109/94, così come da ultimo modificata con L. 166/2002;
- di approvare la Tav. 3/C – planimetrie quotate, in premessa citata, che viene a far parte integrante del progetto depositato agli atti;
- di correggere l'art. 21 della bozza di convenzione modificando il titolo e togliendo l'ultimo capoverso;

- di correggere il Piano Economico Finanziario riportando esattamente alla pagina 1: “anno termine investimento = 2019”;
 - di approvare il bando di Project Financing, comprensivo di allegato, per progettazione costruzione e gestione del Nuovo Cimitero Urbano in località Tipano nel testo che viene allegato sotto la lettera “A”;
 - di richiedere al Promotore, nei tempi previsti per le istanze di partecipazione, “dichiarazione/i rilasciata/e da primario/i istituto/i di credito attestante/i la capacità finanziaria ed economica dell’impresa ad assumere impegni per l’entità dell’investimento”.
- Tale/i dichiarazione/i dovrà/anno menzionare tutti i soggetti effettivamente partecipanti all’A.T.I., che dovrà possedere nel suo complesso (anche mediante eventuale integrazione) tutti i requisiti richiesti per il Concessionario dal bando approvato.

GB/cp

DETERMINAZIONE N. 2096 DEL 25/11/2003

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell'art.89, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n.81 del 16/2/1999, esec. dall'1/4/1999.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

BERNABINI GUALTIERO

Cesena, 25/11/03

SETTORE RAGIONERIA

Visto ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art.151, D.L.vo n.267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Cesena,

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a partire dal 28 novembre 2003.

Cesena, 27.11.2003

Esecutiva dal 25/11/2003

IL FUNZIONARIO INCARICATO

dr.ssa A. Placucci

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 27.11.2003

Il funzionario incaricato

dr.ssa A. Placucci